



COMUNE *di* GAGGI
PROVINCIA *di* MESSINA



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII
FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI**

FOGLIO NOTIZIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45
DEL 6/09/1995

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 10/09/1995 AL 24/09/1995

IN VIGORE DAL 7 DICEMBRE 1995

INDICE

CAPO I Norme Generali

- Art. 1** – Oggetto del regolamento
- Art. 2** – Definizioni
- Art. 3** – Commissione consultiva
- Art. 4** – Termini per la presentazione delle richieste di contributi e sovvenzioni

CAPO II Concessione di sovvenzioni

- Art. 5** – Soggetti beneficiari delle sovvenzioni
- Art. 6** – Scopo delle sovvenzioni
- Art. 7** – Carattere delle sovvenzioni
- Art. 8** – Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni
- Art. 9** – Somministrazione delle sovvenzioni

CAPO III Concessione di contributi

- Art. 10** – Soggetti beneficiari dei contributi
- Art. 11** – Scopo dei contributi
- Art. 12** – Carattere dei contributi
- Art. 13** – Procedura per l'assegnazione dei contributi
- Art. 14** – Erogazione dei contributi

CAPO IV Concessione di sussidi ed ausilii finanziari

- Art. 15** – Finalità della concessione di sussidi ed ausilii finanziari
- Art. 16** – Soggetti beneficiari di sussidi ed ausilii finanziari
- Art. 17** – Procedura per l'assegnazione dei sussidi
- Art. 18** – Procedura per l'assegnazione di ausilii finanziari

CAPO V Attribuzione di vantaggi economici

- Art. 19** – Soggetti beneficiari di vantaggi economici
- Art. 20** – Scopo della concessione di vantaggi economici
- Art. 21** – Natura del vantaggio economico
- Art. 22** – Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale
- Art. 23** – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
- Art. 24** – Procedura per la fruizione gratuita del campo sportivo comunale Valentino Mazzola
- Art. 25** – Istituzione ed approvazione albo dei beneficiari

CAPO VI Disposizioni finali

- Art. 26** – Termine per la conclusione dei procedimenti
- Art. 27** – Individuazione delle unità organizzative
- Art. 28** – Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati
- Art. 29** – Leggi ed atti regolamentari
- Art. 30** – Pubblicità del regolamento
- Art. 31** – Entrata in vigore

CAPO I

Norme Generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. **Il** presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i criteri e le modalità per:
 - a) La concessione di sovvenzioni;
 - b) La concessione di contributi;
 - c) La concessione di sussidi ed ausilii finanziari;
 - d) L'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Definizioni

1. **Ai** fini del presente regolamento:
 - a) Per **concessione di sovvenzioni**: si intende il finanziamento totale o parziale di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., o che comunque rivestono particolare rilevanza;
 - b) Per **concessione di contributi**: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
 - c) Per **concessione di sussidi ed ausilii finanziari**: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.
2. **In** particolare si intende:
 - a) Per **sussidio**: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - b) Per **ausilio finanziario**: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause contingenti;
 - c) Per **attribuzione di vantaggi economici**: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o di un servizio (es. mensa, attività sportive ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessione di denaro.

Art. 3

Commissione Consultiva

1. **Ai** fini della applicazione del presente regolamento è istituita una "Commissione Consultiva", nominata dal Sindaco, composta da:
 - a) Sindaco o suo delegato nella qualità di Presidente;
 - b) N. 3 membri, da scegliere tra cittadini e iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, che abbiano i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, (Componenti).
2. **Le** funzioni di segretario della Commissione verranno svolte da un dipendente comunale, di qualifica non inferiore alla V, designato dal Sindaco.
3. **Stante** la natura consultiva della Commissione il parere da richiedere alla medesima ha carattere obbligatorio ma non vincolante potendo l'organo, cui è demandato l'adozione del provvedimento finale, discostarsene.

Art. 4

Termini per la presentazione delle richieste di contributi e sovvenzioni

1. **Al** fine di consentire la razionalizzazione degli interventi connessi alla concessione di contributi e sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale stabilisce in relazione ai tempi prescritti dalla legislazione vigente per la redazione del bilancio di previsione, i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, ai quali sarà data la massima diffusione, anche con avvisi murali, sono perentori.

CAPO II

Concessione di sovvenzioni

Art. 5

Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

1. **Possono** beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, co. I, lettera a):
 - a) Le persone fisiche;
 - b) Le persone giuridiche;
 - c) Le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività, oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. **Per** i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 6

Scopo delle sovvenzioni

1. **Le** sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. **Rientrano** in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi sede anche fuori dal comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 7

Carattere delle sovvenzioni

1. **Le** sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) Straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) Continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

Art. 8

Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni

1. **Gli** interventi potranno essere assegnati a seguito di domanda motivata e documentata.
2. **Dalla** domanda dovranno chiaramente risultare:
 - a) L'oggetto dell'iniziativa;
 - b) Il grado di coinvolgimento dei cittadini;

- c) Il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) L'indicazione degli Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata eventualmente fatta analoga richiesta.
3. **L'**assegnazione della sovvenzione sarà disposta con deliberazione del competente organo previo parere da richiedersi alla Commissione di cui al precedente art. 3.
 4. **N**ella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni cui è subordinata l'erogazione.

Art. 9

Somministrazione delle sovvenzioni

1. **T**utte le sovvenzioni saranno somministrate a seguito di richiesta degli interessati, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale.
2. **C**on la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. **L**a somma corrisposta non potrà comunque mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. **N**el caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma II la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. **L**a Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, a valere sull'importo della sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III

Concessione di contributi

Art. 10

Soggetti beneficiari dei contributi

1. **P**ossono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, co. I, lettera b):
 - a) Le persone fisiche;
 - b) Le persone giuridiche;
 - c) Le associazioni, i gruppi, i comitati, non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. **P**er i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 11

Scopo dei contributi

1. **L**a concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. **G**li interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore degli handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 12

Carattere dei contributi

1. **Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:**
 - a) **Straordinario:** quando sono oggetto di un solo intervento esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) **Continuativo:** in caso di interventi aventi rifluenza su più esercizi finanziari.

Art. 13

Procedura per l'assegnazione dei contributi

1. **Gli** interventi di cui al presente capo potranno essere definiti solo previa presentazione di istanza motivata e corredata della necessaria documentazione.
2. **La** domanda dovrà indicare:
 - a) L'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) Il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) Il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) L'indicazione degli Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata eventualmente fatta analoga richiesta.
3. **L'**assegnazione del contributo sarà disposta con deliberazione del competente organo previo parere da richiedersi alla Commissione di cui al precedente art. 3.
4. **Nella** stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni cui è subordinata l'erogazione.

Art. 14

Erogazione dei contributi

1. **Tutti** i contributi saranno erogati, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale, a seguito di richiesta degli interessati.
2. **Con** la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
3. **La** somma corrisposta non potrà comunque mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. **Nel** caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma II il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. **La** Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma assegnata quale contributo, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

Concessione di sussidi ed ausili finanziari

Art. 15

Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. **Con** gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, co. I, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende dare una risposta che non sia frammentaria né meramente assistenziale a situazioni di indigenza o a particolari stati di difficoltà.
2. **Ogni** intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

Art. 16

Soggetti beneficiari di sussidi ed ausilii finanziari

1. **Di** sussidi ed ausilii finanziari possono beneficiare esclusivamente le persone fisiche residenti nel Comune.

Art. 17

Procedure per l'assegnazione dei sussidi

1. **La** concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Municipale su richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio servizi sociali, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.
2. **I** sussidi, attribuiti a tempo indeterminato, hanno scadenza mensile e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione risultante dall'atto di concessione, entro il giorno 30 di ogni mese.
3. **Nessuna** domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, ne potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
4. **Al** riguardo, la Giunta Municipale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente art. 3 e su proposta dell'ufficio competente, con apposito atto da adottarsi entro il mese di novembre di ciascun anno, approverà l'elenco delle persone cui il sussidio, per l'esercizio successivo, sarà confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art. 18

Procedure per l'assegnazione degli ausilii finanziari

1. **La** concessione degli ausilii finanziari come prima definiti è disposta, a richiesta degli interessati, dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione comunale di cui al precedente art. 3.
2. **Solo** nei casi di assoluta urgenza potrà essere disposta dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
3. **Le** concessioni di cui al precedente co. II dovranno essere regolarizzate entro trenta giorni dalla concessione e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, co. III e IV del D.L. 2 marzo 1898, n. 66.

CAPO V

Attribuzione di vantaggi economici

Art. 19

Soggetti beneficiari di vantaggi economici

1. **Possono** beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, co. 1, lettera d):
 - a) Le persone fisiche;
 - b) Le persone giuridiche;
 - c) Le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica che svolgono attività di rilevanza sociale.
2. **Per** i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 20

Scopo della concessione di vantaggi economici

1. **I** vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. **Rientrano** in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 21

Natura del vantaggio economico

1. **Le concessioni di vantaggi economici possono riguardare:**
 - a) Il godimento di un bene mediante :
 - ◆ La concessione di locali comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - ◆ La concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - b) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - ◆ Mensa;
 - ◆ Attività sportive gestite dal Comune.

Art. 22

Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale

1. **Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:**
 - a) Dei motivi della richiesta;
 - b) Dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita;
 - c) Per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) Per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. **La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Municipale, previo parere della Commissione Consultiva di cui al precedente art. 3. Potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare convenzione.**
3. **Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di convenzione di cui al precedente co. II.**
4. **La concessione riguardante l'uso del bene, per una durata non superiore a gg. 1, non è soggetta a convenzione alcuna ne a parere della Commissione e sarà disposta con provvedimento del Sindaco e/o dall'Assessore competente per ramo.**
5. **Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art. 24 dovrà in ogni caso essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia).**

Art. 23

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. **La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata sarà disposto dalla Giunta Municipale, previo parere della Commissione Consultiva di cui al precedente art. 3.**

Art. 24

Procedura per la fruizione gratuita del campo sportivo comunale Valentino Mazzola

1. **La fruizione del campo sportivo comunale "Valentino Mazzola" sarà concessa senza corrispettivo e rimborso delle spese vive alle Società o gruppi sportivi locali che, senza scopo di lucro, promuovono discipline sportive in favore dei giovani residenti in Gaggi. A tal proposito le Società ed i gruppi sportivi locali dovranno dimostrare, con atti documentali certi, che almeno il 60% dei propri iscritti risiede da almeno un anno nel Comune di Gaggi.**

Art. 25

Istituzione ed approvazione albo dei beneficiari

1. La Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412 e successive modifiche, approva annualmente l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche, erogate nell'esercizio precedente in applicazione del presente regolamento.

CAPO VI **Disposizioni finali**

Art. 26

Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, vengono fissati come dal seguente prospetto:

N. Ord	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione	
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo I	30	
2	Concessioni di contributi di cui al Capo III	30	
3	Concessione sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV	Concessione di sussidi	30
		Concessione di ausili finanziari	30
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V	Godimento di un bene comunale	30
		Fruizione di un servizio	30

Art. 27

Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, di cui al presente regolamento, è l'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 28

Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 29

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) Le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) Le leggi regionali;
 - c) Le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 30

Publicità del regolamento

1. **C**opia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. **D**i una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i dipendenti comunali cui è affidato il servizio.

Art. 31

Entrata in vigore

1. **I**l presente regolamento entrerà in vigore a seguito della ripubblicazione, per 15 giorni consecutivi, della relativa deliberazione di approvazione munita degli estremi di riscontro tutorio.